

# L'ESAME DEI CONTRAENTI COME STRUMENTO PASTORALE

*Paolo Bianchi\**

Sul tema dell'esame dei fidanzati, nonché sulle sue problematiche e sulle sue potenzialità pastorali, mi è capitato di intervenire in altre occasioni<sup>1</sup> e forse per questo sono stato invitato a intervenire in questa sede. Tuttavia, anche se certo mi richiamerò a quanto già scritto in merito, il punto di riferimento e di partenza per ogni riflessione sul nostro tema non può essere che un passo della allocuzione di Sua Santità Benedetto XVI, tenuta il giorno 22 gennaio 2011 alla Rota Romana<sup>2</sup>. In tale discorso, dedicato ad evidenziare la dimensione giuridica che pure caratterizza l'attività pastorale in preparazione alla celebrazione del patto nuziale, il

---

\* Vicario Giudiziale del Tribunale Regionale Lombardo

<sup>1</sup> Ho toccato il tema dell'esame dei fidanzati nei seguenti articoli, che elenco in ordine cronologico: P. BIANCHI, *La preparazione al matrimonio, oggi, in Italia*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 1 (1998) 79-94; IDEM, *Nullità del matrimonio e difetti nella sua preparazione*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 1 (1998) 126-132; IDEM, *L'esame dei fidanzati: disciplina e problemi*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002) 354-394; IDEM, *La valutazione dell'esistenza di un vero consenso nell'ammissione al matrimonio*, in *Ius Ecclesiae* 15 (2003) 407-424, articolo comparso anche in M.A. ORTIZ (a cura di), *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, Milano 2005, 189-211, testo dal quale si effettueranno le eventuali citazioni; IDEM, *"Non esiste [...] un matrimonio della vita e un altro del diritto": l'esigenza di una seria pastorale prematrimoniale e di una coerente prassi giudiziaria*, in *Ius Ecclesiae* 23 (2011) 472-485.

Fra i molti articoli dedicati alla preparazione canonica al matrimonio, oltre a quelli citati nei contributi appena elencati, cfr. ad esempio M.E. OLMOS ORTEGA, *Sentido del expediente matrimonial canónico en la sociedad de hoy*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 64 (2007) 561-605. È un'ampia analisi, soprattutto alla luce del Codice e delle leggi particolari per la Spagna, nella quale si cerca di mostrare il valore preventivo dell'istruttoria matrimoniale e quello, eventuale, probatorio in un processo canonico. Quanto specificamente all'esame dei fidanzati, si vedano le pp. 574-583.

<sup>2</sup> In AAS 103 (2011) 108-113, reperibile ad esempio anche in *Ius Ecclesiae* 23 (2011) 467-471.

Papa colloca proprio uno specifico riferimento all'esame dei fidanzati, che mette conto espressamente richiamare:

Tra i mezzi per accertare che il progetto dei nubendi sia realmente coniugale spicca l'esame prematrimoniale. Tale esame ha uno scopo principalmente giuridico: accertare che nulla si opponga alla valida e lecita celebrazione delle nozze. Giuridico non vuol dire però formalistico, come se fosse un passaggio burocratico consistente nel compilare un modulo sulla base di domande rituali. Si tratta invece di un'occasione pastorale unica - da valorizzare con tutta la serietà e l'attenzione che richiede - nella quale, attraverso un dialogo pieno di rispetto e di cordialità, il pastore cerca di aiutare la persona a porsi seriamente dinanzi alla verità su se stessa e sulla propria vocazione umana e cristiana al matrimonio. In questo senso il dialogo, sempre condotto separatamente con ciascuno dei due fidanzati - senza sminuire la convenienza di altri colloqui con la coppia - richiede un clima di piena sincerità, nel quale si dovrebbe far leva sul fatto che gli stessi contraenti sono i primi interessati e i primi obbligati in coscienza a celebrare un matrimonio valido.

A partire da tale passo – che raccoglie in modo sintetico quanto di più rilevante si possa dire in merito a questo strumento pastorale – svilupperò alcune considerazioni relative a quattro temi: la finalità dell'esame dei fidanzati; le modalità di esecuzione e gli atteggiamenti che ne possono garantire l'efficacia; i contenuti da affrontare in esso e la necessità di meglio formularne i quesiti; i possibili esiti di tale colloquio pastorale.

#### 1. LE FINALITÀ DELL'ESAME DEI FIDANZATI

Lo scopo di questo colloquio è quello dell'ammissione al matrimonio da parte della competente autorità ecclesiale, attuata però sulla base di una ragionevole previsione che le persone interessate siano in grado nonché intenzionate a esercitare rettamente il loro diritto al matrimonio tramite – per riprendere alcune parole di Benedetto XVI poco sopra riportate – una «*valida e lecita celebrazione delle nozze*». Detto altrimenti, lo scopo di questa verifica è quello di assicurare l'autenticità del consenso matrimoniale<sup>3</sup>, oppure di verificare la libertà e l'integrità del consenso dei nubendi<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Concetto che può riferirsi sia alla libertà e alla responsabilità del soggetto che lo presta, sia alla sua corrispondenza al suo oggetto tipico, come previsto dall'ordinamento canonico (cfr. P. BIANCHI, *La valutazione...*, cit., 188, ma anche 192).

<sup>4</sup> Cf P. BIANCHI, *L'esame...*, cit., 356: i concetti di libertà e integrità del consenso vengono desunti dall'articolo 10 del Decreto generale sul matrimonio canonico promulgato

Per poter apprezzare in tutto il suo significato tale affermazione occorre però avere un concetto adeguato di cosa significhi davvero il diritto al matrimonio, ossia quanto si usa spesso chiamare *ius connubii*. Per poterne avere una comprensione adeguata possiamo trovare di nuovo aiuto nella allocuzione di Benedetto XVI alla Rota Romana appena sopra citata. In tale discorso il Papa supera chiaramente una visione ridotta e puramente soggettiva di questo diritto, prospettandola chiaramente in una dimensione che potremmo dire realistica o ontologica, nel senso che mette in relazione l'esercizio di tale diritto con il rispetto della natura del matrimonio, della sua struttura ontologica. Infatti, per Benedetto XVI il diritto al matrimonio, non può essere ridotto a una pretesa comunque esigibile, «*indipendentemente dal contenuto effettivo dell'unione*» cui si voglia dar vita. L'esercizio del diritto al matrimonio, invece, «*presuppone che si possa e si intenda celebrarlo davvero, dunque nella verità della sua essenza [...] Lo ius connubii [...] si riferisce al diritto di celebrare un autentico matrimonio*». Pertanto, soltanto se vi sono la capacità e la volontà del soggetto di realizzare la verità del matrimonio nella sua realtà naturale esiste propriamente un diritto al matrimonio, che possa dunque essere efficacemente attuato nell'ordinamento canonico. In tale impostazione, appare chiaro che un diritto pur così originario per la persona quale quello al matrimonio non può né essere ridotto alla dimensione puramente soggettiva, né astrarre dalla sua funzione relazionale (verso l'altro soggetto interessato) e comunitaria (verso il resto della comunità, umana ed ecclesiale).

Fondare il diritto al matrimonio sulla "verità" del matrimonio significa in altre parole basarlo sugli aspetti inderogabili della sua "natura"<sup>5</sup>, che si desume dalla verità antropologica della complementarietà fra uomo e donna. In altre parole, è solo in relazione al suo contenuto<sup>6</sup> che si può pensare sensatamente all'esercizio dello *ius connubii*.

Per concludere sul tema della finalità dell'esame dei fidanzati, possiamo cogliere un ulteriore spunto, che deriva dalla parte finale dell'allocuzione di Benedetto XVI alla Rota per l'anno 2011. Ossia la necessità di scardinare quello che si potrebbe chiamare una sorta di circolo vizioso

---

della Conferenza episcopale italiana e in vigore dal 17 febbraio 1991.

<sup>5</sup> Cfr. H. FRANCESCHI, *Il diritto al matrimonio e la sua protezione nell'ordinamento canonico*, in J. KOWAL-J. LLOBELL, «*Iustitia et Iudicium*». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, Città del Vaticano 2010, vol. I, 309-310.

<sup>6</sup> Come possa essere inteso, complessivamente, tale contenuto viene sintetizzato da H. FRANCESCHI, *Il diritto...*, cit., a pagina 315 del suo studio.

fra ammissione facile alle nozze e pretesa di un altrettanto facile riconoscimento della loro invalidità, ripristinando invece una linea di coerenza virtuosa fra prassi pastorale e azione giudiziaria. In questo senso, si evidenzia chiaramente la funzione dell'esame dei fidanzati anche come strumento di prevenzione di possibili nullità matrimoniali, pur senza cadere in un rigorismo estremamente esigente.

## 2. MODALITÀ E ATTEGGIAMENTI NECESSARI PER UNA EFFICACE EFFETTUAZIONE DELL'ESAME DEI FIDANZATI

Nel discorso pontificio dal quale abbiamo preso le mosse per questa riflessione l'esame dei fidanzati viene descritto come «*un'occasione pastorale unica*» che non va ridotta alla burocratica compilazione di un modulo<sup>7</sup>, atteggiamento che non solo non ne coglierebbe il vero senso, anche giuridico, ma che sarebbe la caricatura, la parodia della giuridicità, anche se purtroppo tale è l'immagine che del diritto viene (o, forse, soprattutto è stata nel recente passato) consegnata anche in ambiente ecclesiale.

Perché tale riduzione, concettuale e pratica, possa essere evitata è necessario affrontare, da parte dei pastori, ed aiutare ad affrontare, da parte dei fidanzati, questo passaggio della loro preparazione in modo adeguato. Ciò può essere favorito da alcuni atteggiamenti e modalità ben individuabili. Li raccolgo qui di seguito – avendoli anche altre volte segnalati – cominciando da quelli che sono richiamati espressamente da Benedetto XVI nel passo della allocuzione alla Rota Romana che abbiamo sopra richiamato.

---

<sup>7</sup> Quanto alla possibile riduzione formalistica della preparazione alle nozze, cf P. BIANCHI, *“Non esiste...”, cit.*, 475 e 478-479, dove si riportava anche un passo della allocuzione alla Rota Romana del 29 gennaio 2004 di San Giovanni Paolo II, che proprio metteva in guardia contro il rischio di tale pericolosa riduzione. È un passo che merita di essere integralmente riportato: «*La constatazione delle vere nullità dovrebbe portare [...] ad accertare con maggior serietà, al momento delle nozze, i requisiti necessari per sposarsi, specialmente quelli concernenti il consenso e le reali disposizioni dei nubendi. I parroci e coloro che collaborano con loro in quest'ambito hanno il grave dovere di non cedere ad una visione meramente burocratica delle investigazioni prematrimoniali di cui al can. 1067. Il loro intervento pastorale deve essere guidato dalla consapevolezza che le persone possono proprio in quel momento scoprire il bene naturale e soprannaturale del matrimonio, ed impegnarsi di conseguenza a perseguirlo*» (AAS 96 [2004] 351).

2.1. Anzitutto bisogna sottolineare come l'esame dei fidanzati debba essere condotto nella modalità di un «*dialogo pieno di rispetto e cordialità*». Qualificare l'esame di nubendi come "dialogo", significa porre in luce che in esso si deve verificare un'autentica comunicazione, un vero scambio di idee, sotto forma di precise domande e di chiare risposte<sup>8</sup>. Un dialogo dove la presa di posizione dell'interpellato viene sollecitata con pazienza e con attenzione per coglierne con precisione e obiettività i veri intendimenti in ordine al matrimonio – per questo si parla di "rispetto" – nonché nel quale si manifesta che si è guidati da una reale preoccupazione per il bene dell'altro. La "cordialità" che viene richiesta, infatti, al di là dell'educazione e cortesia nel tratto, sta a indicare che all'interrogante, il quale rappresenta l'autorità ecclesiale, importa, sta a cuore, interessa realmente che la persona che chiede il matrimonio canonico possa entrare in questo istituto nel modo migliore possibile. La cordialità, in altre parole, è tutt'altra cosa rispetto a una superficiale bonomia che si pone alla ricerca di un facile consenso<sup>9</sup>, e potrebbe al contrario essere meglio illustrata con il concetto di diligenza<sup>10</sup>, che esprime la consapevolezza del proprio dovere e l'amore per quanto si è chiamati a compiere e per le persone a favore delle quali si adempie il proprio servizio.

La prassi giudiziaria – nella quale usualmente viene acquisito agli atti di una causa di nullità matrimoniale il fascicolo di preparazione alle nozze, nel quale è contenuto il verbale dell'esame dei fidanzati, che viene fatto oggetto nella deposizione di approfondimento e verifica con le parti – mostra purtroppo che, con una certa frequenza, in quella occasione un vero dialogo non si è realizzato. O perché in realtà si è realizzato un monologo, dove l'interrogante ha posto le domande ma anche date le risposte; oppure perché nemmeno le domande sono state proposte, limitandosi a far sottoscrivere un modulo precompilato; oppure, ancora, perché lo stile burocratico con il quale l'esame è stato condotto non ha consentito alcun approfondimento.

2.2. In secondo luogo, Benedetto XVI indica con chiarezza che questo colloquio deve «*aiutare la persona a porsi seriamente dinanzi alla verità su se stessa e sulla propria vocazione umana e cristiana al matrimonio*». Quello

<sup>8</sup> Cfr. P. BIANCHI, *Non esiste...*, cit., 480; P. BIANCHI, *L'esame...*, cit., 367-368; P. BIANCHI, *La valutazione...*, cit., 192-194.

<sup>9</sup> Cfr. P. BIANCHI, *La valutazione...*, 194-195.

<sup>10</sup> Cfr. P. BIANCHI, *L'esame...*, cit., 356-357.

di realizzare un vero confronto in vista di una scelta consapevole e sincera è un obiettivo pastorale di singolare importanza in ordine a una decisione così rilevante e gravida di conseguenze quale quella di contrarre matrimonio. Per questo, continua il Papa, il dialogo fra il pastore e il nubendo «*richiede un clima di piena sincerità*», che può essere favorito nelle persone interessate dalla presa in considerazione che «*gli stessi contraenti sono i primi interessati e i primi obbligati in coscienza a celebrare un matrimonio valido*». Non deve sfuggire la rilevanza di questo richiamo alla verità, verità sulle proprie reali disposizioni e verità circa lo stato di vita nel quale si chiede di fare ingresso, perché l'amore per la verità, la sua sincera ricerca e l'obbedienza alla verità (di fatto, storica, ma anche dottrinale) sono il vero punto di raccordo fra diritto e pastorale. Vero diritto, vera giustizia e vera azione pastorale si hanno solo nel rispetto della verità, dell'ordine sia nel pensiero sia nell'agire<sup>11</sup>.

2.3. Il terzo accorgimento segnalato da Benedetto XVI quanto allo svolgimento dell'esame dei fidanzati in ordine all'assicurare una sua maggiore efficacia è che il dialogo in cui esso consiste deve essere «*sempre condotto separatamente con ciascuno dei due fidanzati*»<sup>12</sup>. Precisamente, tale modalità ha lo scopo di assicurare la massima libertà di espressione della persona che viene interrogata, la quale deve potersi confrontare con chi rappresenta l'autorità ecclesiale con fiducia e apertura, confidando i suoi eventuali dubbi, i suoi timori, le sue perplessità o le difficoltà che avverte di fronte all'unione da celebrare. La presenza dell'altra persona interessata a tale colloquio potrebbe invece condizionare fortemente e limitare tale libertà di espressione oppure far venir meno improvvidamente la possibilità di chiedere al rappresentante della Chiesa un aiuto e un sostegno, ad esempio di fronte ad indebite pressioni o condizionamenti. È evidente che il colloquio separato con il sacerdote che ammette alle nozze non potrà esaurire i contatti pastorali coi fidanzati, e il Papa non intende certo, come espressamente dice, «*sminuire la convenienza di altri colloqui con la coppia*». Quello che intende sottolineare è l'importanza che non venga persa, anche con una modalità non adeguata di svolgimento del colloquio coi fidanzati, un'occasione pastorale idonea a favorire una più consapevole e una più sincera espressione del consenso matrimoniale.

<sup>11</sup> Cfr. P. BIANCHI, «*Non esiste...*», cit., 480-481.

<sup>12</sup> Cfr. alcune considerazioni da me svolte in P. BIANCHI, «*Non esiste...*», cit., 481; P. BIANCHI, «*L'esame...*», cit., 357 e 360-361; P. BIANCHI, «*La valutazione...*», cit., 195-196.

Anche sotto il profilo che stiamo esaminando, emergono per così dire dei riscontri *sub contrario* dal concreto esercizio della giurisdizione nelle cause di nullità matrimoniale. Infatti, la prassi giudiziaria mostra che purtroppo – verificando con le parti i contenuti dell'esame dei fidanzati così come risultano dal relativo verbale – non infrequentemente emerge come i due interessati siano stati sentiti insieme e come questa circostanza abbia influenzato le dichiarazioni di uno dei due, impedendo di far venire alla luce situazioni che hanno poi esercitato un influsso negativo sulla validità sia giuridica sia esistenziale del matrimonio.

Sin qui i suggerimenti che si possono desumere dall'allocuzione di Benedetto XVI alla Rota per l'anno 2011 e, certamente, si tratta di quelli di maggiore sostanza ed importanza. Tuttavia, anche alcuni altri atteggiamenti possono essere richiamati, pure in qualche modo utili a condurre in modo più efficace l'esame dei fidanzati, senza sprecare tale occasione di dialogo pastorale.

2.4. Appare molto opportuno far cogliere ai fidanzati l'importanza oggettiva del colloquio, in modo da suscitare in loro un atteggiamento soggettivo corrispondente. Tale consapevolezza dell'importanza dell'atto potrà essere favorita da alcuni accorgimenti rivestiti anche di un valore simbolico, quali l'accertamento dell'identità degli interessati, l'illustrazione del significato del colloquio che si va a svolgere, il deferimento del giuramento prima della sua effettuazione<sup>13</sup>.

2.5. Valore simbolico, oltre che naturalmente documentario e probatorio, avranno la redazione di un verbale del colloquio nonché la sua sottoscrizione<sup>14</sup>. In merito alla redazione di detto verbale – rimandando più avanti l'analisi dei suoi contenuti – va ribadita la duplice necessità sia che le risposte non siano eccessivamente sintetiche, sia che esprimano le reali dichiarazioni e intenzioni dell'interrogato<sup>15</sup>. A tale proposito, il riferimento analogico più pertinente è quanto previsto sia dal can. 1567 § 1 sia dall'articolo 173 § 1 della Istruzione *Dignitas connubii*, che richiedono che la verbalizzazione rifletta le precise parole (*ipsa verba*) del

<sup>13</sup> Cfr. P. BIANCHI, *La valutazione...*, cit., 197-198 e P. BIANCHI, *L'esame...*, cit., 361-364, dove si esamina in particolare la tematica del giuramento quanto alla sua natura e quanto al suo valore probatorio in una eventuale successiva causa di nullità matrimoniale.

<sup>14</sup> Cfr. P. BIANCHI, *L'esame...*, 357.

<sup>15</sup> Cfr. P. BIANCHI, *L'esame...*, cit., 368 e P. BIANCHI, *Nullità di matrimonio e difetti...*, cit., 131.

dichiarante, soprattutto per quanto attiene il merito della questione: in quelle norme la *iudicii materiam*, nel nostro caso l'oggetto proprio della domanda cui l'interrogato risponde.

2.6. Affinché le risposte registrate nel verbale possano avere le caratteristiche appena richiamate, sarà necessario che chi conduce il colloquio abbia quello che si potrebbe definire come un atteggiamento maieutico nei confronti dell'interrogato: ossia un atteggiamento che, con pazienza e intelligenza, cerchi di aiutarlo a esprimere nel modo più preciso possibile il suo progetto matrimoniale, le sue intenzioni circa il prossimo matrimonio. Per ottenere tale scopo occorrerà prestare molta attenzione alle condizioni culturali e psicologiche dell'interlocutore, nonché aiutarlo con eventuali domande integrative, rispetto a quelle previste nella modulistica, ad andare al di là di riposte generiche o di luoghi comuni<sup>16</sup>.

2.7. Un aspetto che presenta dei *pro* e dei *contra* in relazione all'efficacia dell'effettuazione dell'esame dei fidanzati è quello legato al suo valore temporale<sup>17</sup>. Anzitutto in relazione all'opportunità di fissare un periodo di validità del detto adempimento, ad esempio in Italia limitato a sei mesi dal già richiamato articolo 10 del Decreto generale della Conferenza episcopale italiana sul matrimonio canonico. Appare abbastanza facilmente comprensibile la limitazione temporale della efficacia di detto esame: infatti il trascorrere del tempo potrebbe condurre a una modificazione delle intenzioni o delle condizioni esistenziali che accompagnano la celebrazione delle nozze e che resterebbero al di fuori della possibilità della verifica pastorale.

In secondo luogo, anche in presenza di un tempo relativamente ristretto di validità dell'esame, la sua troppa anticipazione avvicinerrebbe la situazione al rischio appena ricordato; mentre la sua troppa vicinanza al momento nuziale potrebbe esporre a un troppo forte peso delle aspettative ambientali, potenzialmente limitativo della libertà di espressione degli interessati. È impossibile – soprattutto con una disposizione di carattere generale – evitare *a priori* tutti i possibili rischi di una scelta pastorale. Sarà compito del pastore d'anime che accompagna i fidanzati

---

<sup>16</sup> Cfr. P. BIANCHI, *La valutazione...*, cit., 198-200, dove si fa un esempio concreto dello scavo necessario per comprendere meglio le reali intenzioni della persona in relazione al tema della procreazione.

<sup>17</sup> Per questa questione si può vedere P. BIANCHI, *L'esame...*, cit., 357-358 e 366.



alle nozze sia scegliere il momento più opportuno per svolgere con loro l'esame dei fidanzati, sia essere sensibile a cogliere loro eventuali difficoltà o ripensamenti anche al di là di quel momento di dialogo, pur particolarmente approfondito.

2.8. Un ultimo aspetto che deve essere segnalato in merito all'esame dei fidanzati è quello del segreto d'ufficio che ne tutela la riservatezza. Non tanto per i suoi aspetti generali – ad esempio chi sia legittimato a conoscerne i contenuti<sup>18</sup> – quanto piuttosto in merito alla possibilità di verificare con uno dei fidanzati le risposte dell'altro, dal momento che appare che tale segreto obblighi l'esecutore dell'esame anche nei confronti dei due interessati. Una ipotesi di soluzione – cui si accennerà anche nella quarta parte di questo lavoro, dedicata agli esiti dell'esame – potrebbe essere quella, da parte del parroco, di segnalare ai due la presenza di un elemento ostativo alla prosecuzione della pratica matrimoniale, elemento eventualmente emerso dalla dichiarazione dell'uno senza però riferirlo all'altro, ma lasciando alla responsabilità dei due di chiarirsi in merito in un congruo spazio di tempo. Trascorso questo, laddove non consti che l'elemento ostativo sia stato fra i due interessati palesato, discusso e risolto, il caso andrebbe deferito all'Ordinario del luogo, che gode di una possibilità di indagine più approfondita in merito e potrebbe addirittura proibire la celebrazione delle nozze in presenza di una causa grave e non rimossa (cf can. 1077 § 1)<sup>19</sup>.

### 3. I CONTENUTI DELL'ESAME DEI FIDANZATI E LA NECESSITÀ DI MEGLIO FORMULARE LE DOMANDE CHE PORTANO AD EVIDENZIARLI

È del tutto pacifico che la qualità delle risposte che si ottengono in un dialogo dipende non solo dalle modalità con le quali le domande vengono poste, ma dalle domande stesse nella loro oggettività. Domande oscure, generiche, troppo complesse, meno perspicue non aiuteranno

<sup>18</sup> Se ne tratta per esempio in P. BIANCHI, *L'esame...*, cit., 357 e 364-365.

<sup>19</sup> Cfr. P. BIANCHI, *L'esame...*, cit., 365-366: in tale scritto si faceva l'esempio di una volontà negativa di una delle parti circa la prole. Ma gli esempi potrebbero essere diversi: pressioni dell'altro o dei familiari verso il matrimonio; consapevolezza di una grave malattia o di abitudini pericolose (assunzione di droghe, gioco d'azzardo) non rivelate all'altro; presenza di una relazione affettiva ed intima con una terza persona; contrasti o gravi dubbi che spingono a non accettare un legame per sempre, irrevocabile.

certo ad ottenere dei buoni risultati sulla qualità delle risposte, anche al di là della buona fede e della volontà di aprirsi da parte dell'interlocutore.

In merito – stante che i quesiti oggi in uso, almeno in Italia, non risultano del tutto soddisfacenti, anche se pare che ne sia allo studio una revisione – vorrei suggerire un'attenzione generale nonché proporre una possibilità di riscrittura dei detti quesiti, soprattutto relativamente a quelli dedicati alla verifica della libertà e della integrità del consenso matrimoniale.

3.1. L'attenzione generale che dovrebbe essere coltivata nel condurre l'esame dei fidanzati è quella di aver presenti quelli che potrebbero essere definiti come i punti deboli e critici del contesto culturale nel quale ci si situa in relazione ai contenuti inderogabili del patto matrimoniale. Ad esempio, nella situazione italiana e forse dell'Europa occidentale, i punti deboli cui prestare attenzione potrebbero essere: a) l'accettazione di un vincolo indissolubile<sup>20</sup>, soprattutto in presenza di una mentalità divorzistica; b) gravi difficoltà circa la fede o la dimensione religiosa e sacramentale del matrimonio<sup>21</sup>, che potrebbero avere delle ricadute sull'accettazione della stessa struttura ontologica del matrimonio<sup>22</sup>; c) la presenza di anomalie psichiche o di condizioni ad esse assimilabili<sup>23</sup>, che propongono notevoli difficoltà di valutazione sia in relazione al

<sup>20</sup> Vedi dei suggerimenti in P. BIANCHI, *L'esame...*, cit., 378-380 e P. BIANCHI, *La valutazione...*, cit., 207-208.

<sup>21</sup> Cfr. P. BIANCHI, *L'esame...*, cit., 371-374 e P. BIANCHI, *La valutazione...*, cit., 209-211.

<sup>22</sup> Nella sua ultima allocuzione alla Rota Romana, il Papa Benedetto XVI – pur ribadendo la dottrina tradizionale circa il grado di fede richiesto per la valida celebrazione del matrimonio, nel senso esposto da San Giovanni Paolo II in *Familiaris consortio* 68 e nelle allocuzioni alla Rota per gli anni 2001 e 2003 – ha argomentato che una mancanza di fede potrebbe essere l'*humus* dal quale nasce una esclusione ad esempio dell'ordinazione del matrimonio al bene dei coniugi, sotto forma della negazione della parità di diritti e doveri fra loro, della negazione del dovere della fedeltà da viveri in un rapporto esclusivo, della volontà di usare in modo non consono alla dignità umana della dimensione sessuale all'interno del matrimonio. Nella recente allocuzione alla Rota Romana del 23 gennaio 2015, anche Papa Francesco ha richiamato alle possibili conseguenze, sul consenso matrimoniale, di una fede chiusa nel soggettivismo e che abbia perso il suo valore orientativo e normativo per la vita del soggetto: «*Infatti, la non conoscenza dei contenuti della fede potrebbe portare a quello che il Codice chiama errore determinante la volontà (cfr can. 1099)*»; una eventualità che «*non va più ritenuta eccezionale come in passato, data appunto la frequente prevalenza del pensiero mondano sul magistero della Chiesa*».

<sup>23</sup> Cfr. P. BIANCHI, *L'esame...*, cit., 386-389.

diverso manifestarsi dei disturbi psichici o psicologici, sia in relazione alla necessità di non compromettere oltre il lecito il diritto al matrimonio anche delle persone più semplici e in qualche modo limitate; d) la non disponibilità alla procreazione<sup>24</sup>, in un contesto (almeno quello italiano) dove la natalità, almeno da parte delle persone originarie di tale contesto, sembra permanere come piuttosto bassa.

3.2. In uno dei contributi che dedicai in passato al tema dell'esame dei fidanzati presentai anche un'analisi di tutto il questionario in uso in Italia, con qualche proposta di modifica dei quesiti in esso previsti<sup>25</sup>. A distanza di quattordici anni da quell'articolo, vorrei riprendere sommariamente quell'analisi e quelle proposte, provando a meglio formularle, per quanto limitandomi ai quesiti dedicati al consenso. La ragione di ciò, ossia della limitazione alle domande inerenti il consenso, è che la quasi totalità delle cause di nullità sono oggi incentrate su vizi e difetti del consenso, mentre quelle concernenti gli impedimenti e i difetti della forma canonica sono estremamente rare. Inoltre, trattandosi nel caso di impedimenti e forma di dati oggettivi è meno facile che la necessità di un approfondimento dialogico in merito possa avvenire in sede di esame dei fidanzati.

Nei moduli oggi in uso in Italia, le domande inerenti il consenso matrimoniale sono quelle comprese fra la n. 3 e la n. 10. Le riprendo lasciando invariata la loro numerazione per facilitare una comparazione con detto formulario, anche se potrebbero essere opportune delle variazioni di ordine (ad esempio trattare del *metus* che è un vizio del consenso, dopo aver trattato dei difetti dello stesso) o delle suddivisioni (ad esempio la n. 10, che mette insieme due questioni diverse). Per comodità ne cito il testo nella formula da proporsi al fidanzato.

3.3. La attuale domanda n. 3 è così formulata: «*Perché sceglie di sposarsi in chiesa? Crede nel matrimonio come sacramento? Ha qualche difficoltà nell'accettare l'insegnamento della Chiesa sul matrimonio? Quale?*».

Una modifica che forse potrebbe aiutare a conseguire meglio gli scopi della domanda potrebbe essere così formulata: «*3a) Perché sceglie di sposarsi nella Chiesa cattolica? 3b) Quale significato religioso attribuisce a questa scelta? 3c) Conosce l'insegnamento della Chiesa Cattolica sul matrimonio? Ne condivide i contenuti o ha qualche convinzione contraria? Quale?*».

<sup>24</sup> Cfr. P. BIANCHI, *L'esame...*, cit., 381-382 e P. BIANCHI, *La valutazione...*, cit., 208-209.

<sup>25</sup> Cfr. P. BIANCHI, *L'esame...*, cit., 369-393.

La domanda 3a) mira a far meglio esprimere il vero nucleo di quella scelta, che non è solo quello di svolgere il rito in un edificio sacro, ma l'accogliere una visione complessiva del matrimonio. La domanda 3b) tiene conto della dottrina oggi ancora maggioritaria che non richiede una fede esplicita nella natura sacramentale del matrimonio, per quanto sia opportuno far esprimere quali siano le intenzionalità religiose della persona. La domanda 3c) ripartisce meglio i suoi oggetti: conoscenza, accettazione, eventuali dissensi e quali. Una risposta affermativa all'ultimo punto (quello relativo ad eventuali *dissensi* dalla dottrina cristiana) offrirebbe subito aspetti critici su cui lavorare nel resto del colloquio e del percorso pastorale di preparazione alle nozze.

3.4. L'attuale domanda n. 4 è quella relativa alla libertà del consenso e suona: «*Il matrimonio comporta una decisione pienamente libera. Si sposa per Sua scelta, liberamente e per amore, oppure è costretto da qualche necessità? Si sente spinto al matrimonio dai Suoi familiari o da quelli della fidanzata?*».

La domanda potrebbe restare sostanzialmente invariata, perché già aiuta a distinguere in modo sufficiente condizionamenti situazionali (ad esempio una gravidanza) e personali. Forse sarebbe bene solo espungere l'avverbio *pienamente* dalla premessa, in ragione della natura storica della libertà umana, sempre imperfetta, limitata e in qualche misura condizionata. Così come potrebbe essere opportuno aggiungere, nella parte finale, oltre il riferimento ai familiari anche quello a possibili altre persone quali soggetti attivi delle pressioni in ordine alle nozze, pur se è vero che prevalentemente essi si identificano in familiari.

3.5. La domanda n. 5 del formulario attuale recita: «*Il matrimonio è comunione di tutta la vita tra un uomo e una donna. Vuole il matrimonio come unico e si impegna alla fedeltà coniugale?*».

La domanda non è certo mal posta; ma anche in ragione dell'attuale contesto plurale sia in materia religiosa e di visioni del matrimonio, sia nel modo di vivere le relazioni affettive, potrebbe meglio essere formulata e suddivisa come segue, tenendo anche meglio in conto la distinzione fra il principio monogamico, affermato dalla proprietà essenziale dell'*unitas* di cui al can. 1056, e il dovere di fedeltà verso il proprio coniuge: «*Il matrimonio è comunione di tutta la vita tra un uomo e una donna. 5a) Accetta, quindi, il principio della monogamia, per cui a questo matrimonio non ne potranno essere contemporaneamente affiancati altri? 5b) Si impegna alla fedeltà*

*coniugale, in una donazione esclusiva al proprio coniuge? 5c) Vi sono in essere relazioni sentimentali con persona diversa dal Suo futuro coniuge? Se sì, che intenzioni ha in merito?».*

La domanda 5c) tiene conto che, come spesso si vede nella prassi giudiziale, l'esclusione del dovere di fedeltà deriva dalla presenza di una relazione parallela a quella del fidanzamento, cui non si intende rinunciare.

3.6. La domanda n. 6 concerne il delicato punto dell'indissolubilità del legame coniugale. La sua attuale formulazione è la seguente: *«È volere di Dio che il vincolo del matrimonio duri fino alla morte di uno dei coniugi. Vuole il matrimonio come indissolubile e quindi esclude di scioglierlo mediante il divorzio».*

La delicatezza di questa tematica suggerisce di articolare assai meglio la domanda, ad esempio come segue: *«La dottrina cattolica ritiene che il vincolo del matrimonio duri fino alla morte di uno dei coniugi. 6a) Vuole il Suo matrimonio come indissolubile, ossia come un legame che permane nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia, anche se magari circostanze negative conducessero a una separazione? 6b) Ha oggi dei motivi concreti per riservarsi già fin da ora la possibilità di poterlo sciogliere, contraendo un altro legame? 6c) Sa che l'eventuale divorzio civile non incide per nulla sul legame matrimoniale dal punto di vista religioso?».*

La domanda 6a) cerca di far meglio comprendere il contenuto reale della indissolubilità. La domanda 6b) mira a sondare la presenza di una eventuale *causa proxima exclusionis*, base concreta di una eventuale esclusione di un impegno irrevocabile. La domanda 6c) cerca infine di chiarire dei concetti che talvolta restano oscuri e che giocano sfavorevolmente nel comprendere il vero intento matrimoniale della persona, perché per sé – senza tuttavia eccessivi irrigidimenti – il divorzio civile non intacca il vincolo canonico del matrimonio.

3.7. La attuale domanda 7 richiede pure una proposta notevole di modifica, perché dopo aver ricordato le finalità istituzionali del matrimonio, sviluppa il quesito solo in merito alla prole, dimenticando del tutto l'ordinazione del matrimonio al bene dei coniugi, per quanto non sia del tutto agevole determinarne gli esatti contenuti di rilievo anche giuridico. L'attuale formulazione è questa: *«Il matrimonio è di sua natura ordinato al bene dei coniugi, alla procreazione ed educazione della prole. Accetta il compito*

*della paternità, senza escludere il bene della procreazione? Intende dare ai figli un'educazione cattolica?».*

Una possibile proposta di modifica potrebbe essere la seguente: «*Il matrimonio è di sua natura ordinato sia al bene dei coniugi, sia alla procreazione ed educazione della prole. 7a) Accetta il compito della paternità, senza quindi escludere la generazione di figli? 7b) [ma solo per i cattolici] Intende assicurare ai figli un'educazione cattolica? 6c) Si impegna a riconoscere e rispettare l'altro come suo vero coniuge, come una persona con pari diritti e dignità? 6d) Ha volontà di impegnarsi ad aiutarlo materialmente e spiritualmente nelle varie vicende e circostanze della vita? 6e) Si impegna a vivere l'affettività e la sessualità in modo rispettoso della persona umana e della dignità del matrimonio?».* Appare oltremodo evidente che, nel cercare di formulare domande relative al bene dei coniugi ci sia ispirati all'allocuzione dei Benedetto XVI alla Rota Romana per l'anno 2013, già più sopra espressamente richiamata proprio su tale punto.

3.8. Necessita assolutamente una modifica l'attuale domanda n. 8: «*Pone condizioni al matrimonio? Quali?».* Tale domanda propone all'interessato un concetto tecnico dalle molte sfumature – basti solo pensare alle proiezioni temporali della condizione (passata, presente, futura) o ai loro diversi effetti giuridici nella codificazione latina e orientale – che verrà da quello probabilmente inteso in un senso non proprio, dando quindi adito a risposte non pertinenti, pur salva la buona fede del dichiarante.

Appare quindi più opportuno che la relativa domanda venga posta guardando piuttosto alla sostanza del fenomeno condizionale, che lega l'efficacia del consenso prestato al fatto dedotto in condizione, ossia oggetto della stessa. Una possibile formulazione della domanda potrebbe essere la seguente: «*Lei fa dipendere l'efficacia o la permanenza della sua scelta matrimoniale da qualche impegno o qualità particolari da parte della Sua fidanzata? Oppure da qualche circostanza che ritiene particolarmente importante? Se sì, quale?».*

Tale domanda manterrebbe la sua pertinenza anche laddove, come da parte della dottrina si propone, la disciplina latina della condizione venisse uniformata a quella cattolica orientale, che oggi si avverte come più coerente con la natura del matrimonio, anche se forse meno logicamente conseguente al principio consensualista.

3.9. L'attuale domanda n. 9 propone un quesito circa le intenzioni matrimoniali dell'altra parte: «*La Sua fidanzata accetta il matrimonio sacramento come unico e indissolubile, oppure ha qualche riserva in proposito (infedeltà, divorzio)? È sicuro che sposi Lei liberamente e per amore?*».

Prescindendo, come detto sopra, dall'ordine sistematico di collocazione delle domande (nel senso che questa potrebbe opportunamente essere posta una volta esaurita l'analisi delle intenzioni del diretto interessato), si potrebbe provvedere a favorire una indagine più completa, estesa cioè anche alle finalità istituzionali del matrimonio e non invece limitata alla libertà del consenso e alle cosiddette proprietà essenziali. Inoltre, opportunamente si potrebbe omettere il richiamo alla qualifica sacramentale del matrimonio, in quanto l'oggetto della domanda concerne la struttura "naturale" dello stesso e risulta pertinente anche nel caso di un matrimonio non sacramentale, ad esempio celebrato con dispensa dall'impedimento di disparità di culto.

In ogni modo, la domanda potrebbe così suonare: «*La Sua fidanzata La sposa liberamente? Accetta i contenuti del matrimonio oggetto delle domande precedenti? Ha mai espresso perplessità o rifiuto verso i principi dell'aiuto e del rispetto reciproci, dell'unicità del vincolo e del dovere di fedeltà, dell'impegno per tutta la vita, della disponibilità ad accogliere la prole? Avete raggiunto in merito un chiarimento?*».

3.10. L'ultima domanda concernente il consenso assomma come accennato più questioni. Nella versione attuale si presenta così: «*Nel fidanzamento ha avuto motivi per dubitare della riuscita del Suo matrimonio? Ha tenuto nascosto qualcosa che possa turbare gravemente la vita coniugale?*».

Pur volendo conservare l'attuale unitarietà della domanda, la si potrebbe tuttavia meglio suddividere e precisare come segue: «*10a) Nel fidanzamento ha avuto motivi per dubitare della buona riuscita del Suo matrimonio? Quali? Sono stati chiariti fra voi? Sono stati anche superati? 10b) Ha tenuto nascosto alla Sua fidanzata qualcosa che possa turbare gravemente la vita coniugale? Cosa? Perché non ne ha parlato con l'altra parte? È disposto a farlo?*».

Mentre la prima domanda (10a) tende a escludere la presenza di un motivo prossimo di esclusione, ad esempio nei confronti della prole o dell'impegno indissolubile, la seconda (10b) mira ad evitare la possibile verifica del motivo di nullità derivante dall'induzione dolosa in errore circa una qualità personale (cf il can. 1098), o comunque ad assicurare il più possibile la sincerità fra i due fidanzati.

4. I POSSIBILI ESITI DEL COLLOQUIO PASTORALE DI AMMISSIONE ALLE NOZZE E LA NECESSITÀ DI GESTIRNE IN MODO ADEGUATO LE DIVERSE EVENTUALITÀ

Gli esiti del colloquio di ammissione alle nozze possono essere diversi, a seconda delle dichiarazioni e dell'atteggiamento tenuto in esso dai due interessati o da uno di essi. In merito è bene sottolineare un'attenzione di carattere generale e suggerire poi alcune possibili reazioni e accortezze di fronte soprattutto all'emergere di difficoltà.

4.1. L'attenzione di carattere generale, che pure possiamo desumere dall'allocuzione alla Rota Romana del Papa Benedetto XVI dalla quale abbiamo preso le mosse, è quella di evitare – nell'effettuare l'esame dei fidanzati – i due estremi: da un lato del facile lassismo, che ammette tutti senza troppe verifiche e senza un serio approfondimento; dall'altro del rigorismo ingiustificato, atteggiamento che si realizzerebbe ad esempio introducendo delle presunzioni tutte da verificare quali quelle o della massiva presenza nei contraenti di una volontà solo apparentemente corretta, o di una capacità generalmente compromessa di fronte agli impegni del matrimonio così come inteso dalla Chiesa<sup>26</sup>.

Si tratta di atteggiamenti che non prendono sul serio né la persona né l'importanza dell'atto che si sta compiendo. Da una parte confondendo l'accoglienza con il cosiddetto buonismo e con un'ambigua condiscendenza; d'altra parte contraddicendo quella fiducia nella lealtà della persona e nella sua responsabilità che un autentico personalismo non può che presupporre. Un conto, infatti, è sostenere detta lealtà e sollecitare il senso di responsabilità del soggetto che si ha di fronte; un altro è presumere l'errore, la mala fede o l'inattitudine della persona, ritenendola quasi *a priori* sproporzionata rispetto all'istituto matrimoniale.

4.2. Venendo dunque alle possibili reazioni di fronte a difficoltà che potrebbero emergere nel corso della preparazione prossima alle nozze e, in particolare, in sede di esame dei fidanzati, un primo passaggio è quello di effettuare una *chiara diagnosi* della situazione, comprendendo in modo adeguato la difficoltà che sta emergendo. Da tale sforzo di comprensione dipenderà la scelta di quale sia la modalità più opportuna per affrontarla.

---

<sup>26</sup> Cfr. P. BIANCHI, "Non esiste... cit.", 481-482.



4.3. Una volta ben evidenziata la difficoltà che potrebbe compromettere la prosecuzione della preparazione e la stessa ammissione alle nozze, il soggetto che conduce l'esame dei fidanzati potrebbe trovarsi di fronte a *tre possibili scenari*, che richiedono per così dire protocolli terapeutici diversi.

a) Il primo è che, in quella sede stessa, la difficoltà venga risolta nel dialogo e nell'approfondimento della situazione che a un primo esame poteva apparire seriamente problematica<sup>27</sup>.

Ad esempio perché la difficoltà si riveli solo apparente, come potrebbe essere nel caso di un'avvertita aspettativa dell'ambiente in ordine alle nozze, ma che lasci comunque integra la libertà di scelta del soggetto. Oppure perché la situazione – in sé potenzialmente incidente sulla validità del patto nuziale – risulti essere stata già affrontata e chiarita dai due interessati: come potrebbe essere nel caso di una condizione di sterilità conosciuta da una delle parti e per un certo periodo del fidanzamento taciuta, ma poi rivelata all'altra parte e seguita dalla sua accettazione.

b) Il secondo possibile scenario è quello che propone l'emergere di un ostacolo effettivo all'ammissione al matrimonio e che questo ostacolo si riveli insuperabile: o in sé, poni l'impedimento di impotenza<sup>28</sup>; o per volontà di uno degli interessati<sup>29</sup>, come nel caso della indisponibilità a modificare una intenzione contraria a qualche elemento cardine dell'istituto matrimoniale, oppure della non volontà di manifestare all'altra parte una qualità personale potenzialmente perturbativa del consorzio di vita, proprio nel timore di vederla recedere dalle nozze.

In tali casi la reazione adeguata sarà quella di far comprendere agli interessati<sup>30</sup> che nel loro caso sussiste un motivo che impedisce di ammetterli alle nozze, sospendendo quindi la relativa preparazione. Sarà loro sempre possibile il ricorso all'Ordinario del luogo per eventualmente contestare la decisione pastorale assunta e riprendere in quella sede l'approfondimento e l'esame della situazione.

---

<sup>27</sup> Cfr. P. BIANCHI, *La valutazione...*, cit., 201-202.

<sup>28</sup> È invece chiaro che, se si trattasse di un impedimento passibile di dispensa, la reazione adeguata sarà quella di attivarsi in tale senso.

<sup>29</sup> Ma anche eventualmente di entrambi.

<sup>30</sup> Cfr. P. BIANCHI, *La valutazione...*, cit., 202-203, dove si accenna anche ai *pro* e ai *contra* relativamente alla possibilità di rivelare alla parte che lo ignora il motivo che conduce alla negazione dell'ammissione alle nozze.

c) Il terzo possibile scenario è quello che si potrebbe chiamare della perplessità, ossia della sussistenza di una situazione che richieda un ripensamento previo alla decisione<sup>31</sup>.

Ciò potrebbe avvenire perché una delle parti si dichiara disponibile a chiarire e a risolvere con l'altra parte qualche aspetto della propria persona o delle proprie intenzioni potenzialmente incidente sulla validità del matrimonio. In tal caso, la preparazione andrebbe sospesa fino a quando i due interessati diano prova di aver chiarito lealmente e credibilmente la difficoltà.

Ma ciò potrebbe avvenire anche nel caso in cui l'operatore pastorale si trovi di fronte alla necessità di acquisire conoscenze o di effettuare indagini – ad esempio mediche – che siano al di fuori della propria portata, sia quanto all'autorità per disporle, sia quanto alla effettiva possibilità di attuarle. In tal caso, la soluzione più pertinente sarà quella che lo stesso incaricato della preparazione e dell'ammissione alle nozze deferisca la questione all'Ordinario del luogo, che possiede un'autorità maggiore<sup>32</sup> e, si suppone, anche dispone di strumenti maggiori di indagine per giungere a una decisione più matura ed informata.

4.4. Un'ultima attenzione o accortezza che corrisponde a una corretta gestione delle difficoltà eventualmente emerse in sede di preparazione alle nozze e, in particolare, in occasione dello svolgimento dell'esame dei fidanzati è quella di far sì che, nel fascicolo di preparazione<sup>33</sup>, resti traccia – tramite una *precisa e completa relazione* – della difficoltà emersa, di quanto fatto per il suo superamento e di quale sia stato l'esito di tale tentativo.

L'utilità di tale accortezza è evidente in ogni caso: sia laddove la preparazione interrotta debba riprendersi e completarsi in un secondo tempo; sia nel caso la preparazione sia giunta invece al suo naturale termine, ma in seguito venga messa in discussione la validità del matrimonio celebrato al suo esito<sup>34</sup>. Il peso probatorio di una relazione stesa in adempimento del proprio ufficio, nonché in epoca sicuramente non sospetta e coeva alle nozze può difficilmente essere sottovalutato.

<sup>31</sup> Cfr., per questa ipotesi, P. BIANCHI, *La valutazione...*, cit., 203-204.

<sup>32</sup> Fino al limite della proibizione stessa delle nozze, come da can. 1077 § 1.

<sup>33</sup> Conservato di norma nell'archivio parrocchiale.

<sup>34</sup> Cfr. P. BIANCHI, *La valutazione...*, cit., 204-204, dove si porta alla nota 18 anche un esempio circa la possibile utilità probatoria, in un processo di nullità matrimoniale, di tale tipo di annotazioni.

## 5. CONCLUSIONE

Le pur brevi e schematiche considerazioni svolte mostrano come l'esame dei fidanzati – pur nel quadro più ampio della preparazione canonica e pastorale alle nozze – resti uno strumento prezioso per aiutare i fidanzati stessi a scoprire più profondamente la verità (dottrinale e spirituale) del matrimonio e a conformare ad essa la propria verità esistenziale, che troverà una espressione emblematica e sintetica nel loro consenso.

Ciò a condizione che si colga l'esatta finalità di questo esame, che lo si affronti con gli atteggiamenti necessari e con le attenzioni dovute, ma anche che si sappia affrontare con oculatezza le difficoltà che si possono presentare nel suo svolgimento. Una modifica migliorativa della modulistica e dei quesiti relativi a questo adempimento pastorale non potrà che giovare a questo scopo.